

Art. 25

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico, previo pagamento dell'apposita tassa, per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio, tavoli e sedie, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
 2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
 3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
 4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo **sono concesse a esclusivamente alle attività di cui all'art. 1 che abbiano esercitato continuativamente per almeno per un periodo di 90 giorni precedenti la presentazione della domanda di cui al comma 3, o che siano subentrate all'attività che era attiva da almeno 90 giorni precedenti la presentazione della domanda di cui al comma 3.** Tali autorizzazioni sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali. Nel titolo può, inoltre, essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati giorni e/o orari o quando i locali sono chiusi.
- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100**